

# **REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PARMA**

## **ART. 1**

### **COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI – COMUNICAZIONE DELLE ELEZIONI – ELEGGIBILITA' DEI REVISORI – PROPAGANDA ELETTORALE**

- (1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 20, 21 e 24 del D.Lgs 139/2005 ed in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Nazionale con circolare n. 1/2008 del 15 gennaio 2008, il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
- (2) Il Consiglio dell'Ordine delibera di convocare l'Assemblea elettorale secondo le modalità indicate dal 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs 139/2005 (avviso da pubblicare su un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse). In alternativa, l'Assemblea elettorale potrà essere convocata mediante spedizione dell'avviso, almeno venti giorni prima, secondo le modalità indicate dal 2° comma dell'art. 18 del D.Lgs 139/2005. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della durata del seggio elettorale, del luogo, dello scopo dell'adunanza nonché l'invito a presentare presso la segreteria dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale, le liste contenenti le candidature.
- (3) Le liste contenenti le candidature di un numero di candidati non superiore ai revisori da eleggere, predisposte secondo il modello allegato sub 1 e sottoscritte da tutti i candidati, devono essere depositate presso la segreteria dell'Ordine entro le ore 18,00 del quinto giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale, tenendo conto dell'orario di apertura al pubblico della Segreteria. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare i propri dati anagrafici, i dati di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili nonché di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, secondo il modello di autocertificazione allegato sub 2. La Segreteria provvederà ad apporre in calce alla lista la data e l'ora di avvenuto deposito, verificando la completezza dei documenti allegati, mentre spetterà al Presidente verificarne la regolarità.
- (4) Possono essere eletti alla carica di Revisore dei conti gli iscritti nell'Albo ed al Registro dei Revisori Contabili che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 139/2005. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.
- (5) La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'Assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della categoria e delle eventuali liste concorrenti.

## **ART. 2**

### **PREDISPOSIZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI – MODALITA' DI VOTAZIONE – SCRUTINIO E NOMINA REVISORI E PRESIDENTE DEL COLLEGIO**

- (1) Il Presidente, previo esame della regolarità delle liste presentate, provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista ammessa al voto il numero identificativo in ordine di ricevimento, il contrassegno e/o motto, il nominativo di tutti i candidati secondo l'ordine di lista. Il Segretario provvederà a rendere disponibile sul sito internet dell'Ordine, almeno tre giorni prima dell'Assemblea elettorale, analogo elenco contenente le liste candidate e ammesse al voto. In alternativa il Segretario

- potrà curare l'invio agli iscritti, con qualsiasi mezzo, almeno tre giorni prima dell'Assemblea, dell'elenco contenente le liste candidate e ammesse al voto.
- (2) Le schede per l'elezione dei Revisori, stampate a cura dell'Ordine, devono contenere le liste presentate e ammesse al voto secondo il modello allegato sub 3. Ciascun elettore potrà esprimere tre preferenze per i candidati presentati nelle varie liste, barrando le caselle a fianco dei nominativi prescelti. In caso di votazione di un numero superiore a tre candidati la scheda verrà considerata nulla. Non è ammesso il voto per corrispondenza; non è ammesso il voto per delega (art. 21, comma 10 D.Lgs. n. 139/05); non sono previsti seggi aggiuntivi; la scheda potrà essere ritirata solo personalmente dall'elettore.
  - (3) Il seggio elettorale è aperto per un orario non inferiore a due ore e fino ad un massimo di otto ore. Le operazioni di voto dovranno concludersi tassativamente entro alle ore 18,00 del giorno di votazione, per poi iniziare con immediatezza le operazioni di scrutinio.
  - (4) Nel corso dell'Assemblea il Segretario o persona munita di apposita delega curerà il ricevimento delle schede elettorali compilate e inserite in apposita urna, dopo aver identificato il votante ed averne annotato l'avvenuta votazione in apposito elenco. Il Segretario nello svolgimento delle operazioni elettorali potrà essere coadiuvato da uno o più consiglieri.
  - (5) Il Presidente verifica la validità dell'Assemblea ai sensi dell'art.21, comma 2 D.Lgs. n. 139/05 (intervento di almeno un decimo degli aventi diritto) e sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti al momento della conclusione delle operazioni di voto che non siano candidati. Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
  - (6) Al termine delle operazioni di scrutinio gli esiti verranno comunicati dal Segretario agli iscritti, nel più breve termine possibile, secondo una delle modalità previste dall'art. 2.1 del presente Regolamento.
  - (7) Sono eletti i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, a prescindere dalla lista in cui sono candidati, come membri effettivi, ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti assumerà le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori. In caso di parità è preferito il votato più anziano per iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

### **ART. 3**

#### **DOVERI – RESPONSABILITA' – FUNZIONI E COMPENSI DEI REVISORI**

- (1) I doveri, le responsabilità e le funzioni dell'organo di revisione sono quelle previste dal D.Lgs. 139/2005 nonché dal "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero ed adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.
- (2) Il Collegio dei Revisori non partecipa ai lavori del Consiglio dell'Ordine.
- (3) Il Collegio dei Revisori adempie al proprio incarico a titolo gratuito.

### **ART. 4**

#### **NORMA TRANSITORIA**

- (1) In conformità a quanto stabilito dal Consiglio Nazionale con circolare n. 1/2008 del 15 gennaio 2008, l'Assemblea per la prima elezione del Collegio dei Revisori deve essere convocata entro il 31.3.2008.
- (2) Il Collegio dei Revisori nominato nel corso del 2008 (primo mandato quale organo dell'ODCEC di Parma) rimarrà in carica sino al 31/12/2012.